



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

**DETERMINAZIONE N. 899 DEL 11.09.2017**

**Oggetto: Piano Regionale 2017-2019 per le attività di Controllo Ufficiale sulla corretta applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 sui Sottoprodotti di Origine Animale (SOA).**

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 16975/97 del 09 luglio 2015, con il quale alla Dott.ssa Daniela Mulas sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare presso la Direzione della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, che nelle argomentazioni in premessa rappresenta che ("considerando" 13): *"la frequenza dei controlli ufficiali dovrebbe essere regolare e proporzionata al rischio"*, oltre al fatto che ("considerando" 34): *"per realizzare un approccio uniforme e globale in materia di controlli ufficiali"* gli orientamenti generali elaborati a livello comunitario *"dovrebbero promuovere strategie nazionali coerenti, identificare le priorità in base ai rischi nonché le procedure di controllo più efficaci"* e che uno degli obiettivi principali del suddetto Regolamento



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione n.899 del 11.09.2017

è pertanto quello di prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi, siano essi rischi diretti o indiretti, per la salute pubblica e quella animale;

CONSIDERATO che in relazione a quanto previsto dall'articolo 42, paragrafo 2, lettera b), del Titolo V (Piani di controllo) del predetto Regolamento (CE) n. 882/2004, i piani di controllo debbano contenere informazioni generali *“sulla categorizzazione del rischio delle attività interessate”* e a quanto previsto dall'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), i piani di controllo devono tenere conto degli orientamenti fissati dalla Commissione e, quindi, *“individuare le priorità in funzione dei rischi e i criteri per la categorizzazione del rischio delle attività interessate e le procedure di controllo più efficaci”*;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che reca norme sanitarie relative ai Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, che nelle argomentazioni in premessa rappresenta che (*“considerando”* 53): *“Al fine di garantire la certezza del diritto dovrebbero essere specificate le iniziative che l'autorità competente può adottare nello svolgere i controlli ufficiali, in particolare per quanto riguarda la sospensione o il divieto definitivo di operazioni o l'imposizione di condizioni intese a garantire la corretta applicazione del presente regolamento”* e che tali controlli ufficiali *“dovrebbero essere eseguiti nell'ambito dei piani di controllo pluriennali previsti dal Regolamento (CE) n. 882/2004”*;

CONSIDERATO che in relazione a quanto previsto dall'articolo 45 (Controlli ufficiali), paragrafo 2, del predetto Regolamento (CE) n. 1069/2009: *“Gli articoli 41 e 42 del Regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano, mutatis mutandis, ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità al presente regolamento”* e che in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 46 (Sospensioni, revoche e divieti riguardanti le operazioni): *“Se dai controlli ufficiali e dalle ispezioni effettuati dall'autorità competente risulta che una o più prescrizioni del presente regolamento non sono soddisfatte, tale autorità adotta i provvedimenti opportuni”*, in particolare (analogamente a quanto disposto dall'articolo 54 dello stesso Regolamento n. 882/2004 per gli OSA e per gli OSM ed a seconda della natura e della gravità delle carenze e dei potenziali rischi per la salute pubblica e degli animali): la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione n.899 del 11.09.2017

sospensione o la revoca del riconoscimento di stabilimenti o impianti riconosciuti, oppure l'imposizione di obblighi concreti a stabilimenti o impianti per ovviare alle carenze constatate, oppure il divieto, in modo temporaneo o permanente, agli operatori del settore dei SOA di svolgere determinate operazioni, *“dopo aver ricevuto informazioni indicanti che: a) le prescrizioni della legislazione comunitaria non sono rispettate; e b) le operazioni implicano rischi potenziali per la salute pubblica o degli animali”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni per l'applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1069/2009, che all'art. 32 (Controlli ufficiali) paragrafo 1, prevede testualmente che: *“L'autorità competente prende le misure necessarie conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1069/2009 per controllare l'intera catena di raccolta, trasporto, uso e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati. Tali misure sono applicate secondo i principi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/2004 relativi ai controlli ufficiali”* e che tale ultimo Regolamento, all'art. 3 (Obblighi generali in relazione alla organizzazione di controlli ufficiali) paragrafo 1, prevede testualmente che: *“i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata”*;

ATTESO che questo Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha già emanato, con propria Determinazione n. 1649 del 15 dicembre 2016, specifiche istruzioni operative per la *“Classificazione in base al rischio degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 ai fini della organizzazione dell'attività di controllo ufficiale sui SOA e prodotti derivati”*;

RAVVISATA la necessità di procedere quindi ad una più appropriata programmazione dell'attività di controllo ufficiale sui SOA ed i prodotti derivati affinché, in ottemperanza al richiamato Regolamento (CE) n. 882/2004, tali attività siano strutturate all'interno Piano Regionale Integrato dei Controlli (PRIC);

CONSIDERATO che il vigente Piano Regionale Integrato dei Controlli, di cui alla determinazione n. 930 del 31 agosto 2015 ed alla sua revisione adottata con determinazione n. 1460 del 22 dicembre 2015, al Capitolo sulle *“Procedure per lo svolgimento delle*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione n.899 del 11.09.2017

*ispezioni*” dell’Allegato 2 (Metodologia del controllo ufficiale) precisa testualmente che: *“I controlli ufficiali previsti nel presente piano sono limitati alle attività generanti sottoprodotti e materiali specifici a rischio durante i cicli di lavorazione”* e non anche, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del richiamato Regolamento (CE) n. 1069/2009, alle successive *“fasi della raccolta, del trasporto, della manipolazione, del trattamento, della trasformazione, della lavorazione, del magazzinaggio, dell'immissione sul mercato, della distribuzione, dell'impiego e dello smaltimento”* dei SOA e che pertanto, analogamente al settore degli alimenti, devono essere adottate idonee modalità di pianificazione dell’attività di controllo ufficiale ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (UE) n. 142/2011, a partire dalla “categorizzazione degli stabilimenti SOA” in modo tale da rendere tale attività proporzionata ai rischi ad essi connessi;

PRESO ATTO dell’Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sul documento concernente *“Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 882/2004 e n. 854/2004”* (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016), recepita in Regione Sardegna con Delib.G.R. n. 23/21 del 09 maggio 2017, con specifico riferimento alle indicazioni presenti nel suo Allegato, al Capitolo 5 *“Strumenti per la registrazione dell’attività”*, al Capitolo 6 *“Conduzione di azioni successive al controllo ufficiale”*, al Capitolo 7 *“Strumenti per la registrazione e la gestione delle non conformità”* e nel suo sub-allegato 5: *“Frequenza minima dei controlli presso le attività degli stabilimenti riconosciuti / registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009”*;

PRESO ATTO in particolare del mandato che questo Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Generale della Sanità ha ricevuto affinché, ai sensi del punto c) del terzo alinea di quanto disposto dalla richiamata Delib.G.R. n. 23/21 del 09 maggio 2017, proceda a: *“la redazione di procedure operative aggiornate per l’esecuzione dei controlli ufficiali, prevedendo un facsimile di Scheda di Controllo Ufficiale (oppure a verbali o documenti altrimenti denominati, purché destinati a raccogliere le informazioni acquisite nel corso dei controlli ufficiali) che, in relazione alle esigenze locali ed alla legislazione, sia*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione n.899 del 11.09.2017

*anche conforme alle indicazioni nazionali fornite con le linee guida*” recepite con la medesima Delib.G.R.;

CONSIDERATO infine che la DG SAN (Ufficio 2) del Ministero della Salute, con nota prot. n. 22753-P del 31 maggio 2017, avente per oggetto *“PNI (Piano Nazionale Integrato) - schede revisionate per la relazione annuale sui SOA”* e che le *“Rendicontazioni/report informativi alle istituzioni”*, al pari dei *“Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti”* sono incluse tra le prestazioni del Programma/Attività LEA di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica previsti al codice E9 *“Sorveglianza su SOA non destinati al consumo umano”* di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;

RITENUTO quindi di dover predisporre un Piano Regionale di durata triennale perché l'Autorità Competente Locale possa procedere, a seguito di un'omogenea classificazione in base al rischio degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009, ad un'appropriata programmazione ed organizzazione dell'attività di controllo ufficiale sulla filiera dei SOA e dei prodotti derivati, utilizzando un facsimile di *“Verbale di Controllo Ufficiale”* e di *“Scheda di Rilevazione delle Non Conformità (NC) e Prescrizioni”* che, in relazione alle esigenze locali ed alla vigente legislazione, sia anche conforme alle indicazioni nazionali fornite con le predette linee guida nazionali, di cui alla richiamata Intesa Stato-Regioni (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016), recepita in Regione Sardegna con Delib.G.R. n. 23/21 del 09 maggio 2017,

## DETERMINA

ART. 1 Di approvare il Piano Regionale 2017-2019 per le attività di Controllo Ufficiale sulla corretta applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 sui SOA di cui all'**Allegato A** alla presente Determinazione, costituendone parte integrante e sostanziale, comprensivo delle indicazioni sulle frequenza minime dei controlli presso



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione n.899 del 11.09.2017

le attività degli stabilimenti riconosciuti/registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009, stabilite in conformità alle indicazioni fornite con il sub-allegato 5 alle linee guida nazionali recepite in Sardegna con Delib.G.R. n. 23/21 del 09 maggio 2017.

- ART. 2 Di approvare i facsimile, che parimenti corredano la presente Determinazione, costituendone anch'essi parte integrante e sostanziale, di cui all'**Allegato B** di "Verbale di Controllo Ufficiale" e all'**Allegato C** di "Scheda di Rilevazione delle Non Conformità (NC) e Prescrizioni", redatti in conformità alle indicazioni fornite ai Capitoli: 5 "*Strumenti per la registrazione dell'attività*", 6 "*Conduzione di azioni successive al controllo ufficiale*" e 7 "*Strumenti per la registrazione e la gestione delle non conformità*" delle predette linee guida nazionali recepite in Sardegna con Delib.G.R. n. 23/21 del 09 maggio 2017.
- ART. 3 di annettere alla presente Determinazione i facsimile ministeriali di schede revisionate per la relazione annuale sui SOA, di cui all'**Allegato D**, costituendone anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto.
- ART. 4 Il presente provvedimento fa parte del vigente Piano Regionale Integrato dei Controlli Ufficiali (PRIC) e sarà pubblicato nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) seguendo il percorso: [Struttura organizzativa](#) – [Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale](#) – [Piani e programmi](#) – [Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2015-2018 e sistema di audit](#) – Consulta i documenti: "[Piano Regionale 2017-2019 per le attività di Controllo Ufficiale sui Sottoprodotti di Origine Animale \(SOA\)](#)".
- ART. 5 La presente determinazione è trasmessa all'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Il Direttore del Servizio  
Dott.ssa Daniela Mulas

PLP/5

AS/5.3

MP/Resp.5.3